ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 16

Norme amministrative e contabili

Nell'esercizio delle sue attivita' l'ente deve osservare:

a) le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonche' di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25. I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata, ne' creare oneri od impegni, oltre il termine dell'ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze. L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovra' essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sara' devoluta all'apposito fondo "Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-16-norme-amministrative-e-contabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it